

La disciplina giuridica della radiotelevisione

Indice argomenti:

1. La radiotelevisione

- La. la disciplina giuridica.

b. Le origini. La nascita del monopolio pubblico.

c. Insoddisfazione per il monopolio pubblico. La sentenza della Corte costituzionale 13/7/1960, n. 59.

d. L'"era della provvisorietà": il D.L. 6/12/1984, n. 807 e la legge 2/8/1985, n. 397.

e. la legge Mammì (la c.d. legge fotografia)

f. Contenuti dell'attività di trasmissione e gli Obblighi di informazione, fissati dalla legge Mammì.

f.1. La direttiva televisione senza frontiere

g. la leggina del 1993

h. la legge Gasparri

i. il nuovo testo unico della radiotelevisione.

2. Il controllo del mezzo

3. Il pluralismo. Il pluralismo come principio forgiato dalla Corte Costituzionale. Il pluralismo interno ed esterno.

4. la concessionaria pubblica. Natura giuridica ed assetto istituzionale: la RAI come "società atipica" tra impresa e servizio pubblico.

5. l'emittenza privata. Natura giuridica.

6. La radiotelevisione via etere terrestre

7. La radiotelevisione via cavo

8. La televisione via satellite

9. La pay tv e la televisione interattiva

10. La tv digitale

Il *corpus* normativo volto alla disciplina del sistema della telediffusione, in Italia, è per lungo tempo caratterizzato dalla presenza di una riserva statale, istituita nel 1910. La riserva statale sul sistema della radiotelediffusione (seppur relativa) permane anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Il monopolio RAI però lascia risorse inutilizzate e mercati inesplorati e garantisce che nelle trasmissioni trovino spazio solo le voci politiche culturali dei partiti dell'area governativa. Pertanto, nel 1959 vengono emanati i primi provvedimenti giudiziari che rimettono alla Corte Costituzionale la questione di accertare la compatibilità del monopolio pubblico radiotelevisivo con i principi relativi alla libertà di manifestazione del pensiero, dell'arte e della scienza, nonché dell'iniziativa economica privata. Nel 1975 interviene il legislatore, con la legge n. 103, recante le "norme in materia radiofonica e televisiva". La legge ribadisce la riserva statale, recepisce il modello di "pluralismo interno" imposto dalla Corte Costituzionale e rafforza il controllo parlamentare sulla Rai. La rapida obsolescenza della legge del 1975, seguita da un decennio di silenzio del legislatore, porta all'emanazione del d.l. 20-10-1984, n. 694, che autorizza temporaneamente i network a proseguire le trasmissioni, e del d.l. 6-12-1984, n. 807, convertito in legge 4-2-1985, n. 10, recante "Disposizioni in materia di trasmissioni radiotelevisive", che autorizza (art. 3), la prosecuzione "sino all'approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo". **La prima legge di sistema (c.d. legge Mammì o legge fotografia), interviene nel 1990, definendo i "principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati"** (l'art. 2 richiama i valori costituzionali del pluralismo, dell'obiettività dell'informazione, etc.). Il fondamento della legge Mammì è il binomio "pluralità" dei soggetti - "pluralismo" dei contenuti. Il principio pluralistico è uno dei principi cardine del sistema mass mediologico. Il pluralismo nell'attività radiotelevisiva è un principio forgiato dalla

giurisprudenza della Corte Costituzionale, che lo definisce come : **“la concreta possibilità di scelta tra programmi che garantiscono l’espressione di tendenze aventi caratteri eterogenei”**. Nel 1988, la Corte amplia i margini della definizione del pluralismo dell’informazione radiotelevisiva, ritrovandolo anche nella **“possibilità di ingresso, nell’emittenza pubblica ed in quella privata, di quante più voci consentano i mezzi tecnici, con l’effettiva possibilità che nell’emittenza privata i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi e senza essere menomati nella loro autonomia”**.

In questa dinamica il pluralismo si afferma come il principio frutto della crisi dell’art. 21 e dell’art. 41 cost. e quindi della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di iniziativa economica privata.

Nel 1989 viene emanata la Direttiva CEE n. 89/552 del 3-10-1989, relativa al coordinamento di alcune disposizioni nazionali concernenti l’esercizio delle attività televisive, di pochi mesi successiva all’adozione, nell’ambito del Consiglio d’Europa, della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera, del 15-3-1989. La *ratio* delle norme comunitarie è quella di tutelare la qualità dei programmi e l’autonomia editoriale del radiodiffusore, al fine di evitarne la soggezione a indebite interferenze. A tre anni di distanza dall’emanazione della legge Mammì, il legislatore regola nuovamente il settore, attribuendo una maggiore indipendenza alla televisione pubblica, con la legge **n. 206 del 1993**. A questa fanno seguito la legge Maccanico del 1997 e **La legge Gasparri** (legge n. 112 del 2004) volta a disciplinare il **sistema integrato delle comunicazioni: -radio\televisive, delle telecomunicazioni e di internet e ad attuare la privatizzazione della RAI**. Sino ad allora quindi la concessionaria vive una forte crisi d’identità, atteso il problema della definizione della sua natura giuridica, a lungo tempo ibrida e fluttuante fra monopolista pubblico ed impresa privata. La legge Gasparri invece – alla luce delle previsioni della dottrina – innesca un meccanismo di privatizzazione totale e sostanziale.

Nel corso del 2005, in attuazione della delega concessa al Governo dalla legge Gasparri, è emanato il nuovo testo unico della radiotelevisione. Le definizioni dell’art. 2 del t.u. rappresentano le lenti attraverso le quali leggere l’intero *corpus* normativo: l’art. 2 definisce i programmi televisivi da cui esclude le trasmissioni ripetitive o consistenti in immagini fisse; ed i programmi-dati cui include anche le pagine del teletex o dei dati. Il t.u. definisce inoltre le figure dei soggetti che operano nel settore delle telecomunicazioni, al fine di fornire l’identikit dei soggetti cui si riferiscano gli obblighi ed i diritti previsti dalle norme successive.

Il testo unico inoltre disciplina le **“Autorizzazioni alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo”**. Si tratta di un sistema di telediffusione – utilizzato già da alcune emittenti locali nei primi

anni settanta - che si basa sulla trasmissione dei programmi televisivi da una **stazione-base** agli **utenti allacciati ed abilitati** a ricevere il **segnale**, attraverso una rete capillare di cavi cablati, in fibra ottica. Si tratta di un sistema di trasmissione che si serve quindi, di **cavi artificiali** e che non occupa l'etere.

Al pari della radiotelediffusione via cavo, anche la disciplina della radiotelediffusione via satellite è oggetto di regolamentazione del capo III, del nuovo T.U. Il sistema della radiotelediffusione via satellite costituisce un mezzo trasmissivo a diffusione diretta. Questo sistema, infatti, permette la diffusione dei programmi attraverso un sistema di captazione di un segnale che parte dal satellite ed arriva direttamente agli utenti. Alla luce di queste considerazioni è ben precisare che la descrizione dell'assetto dei media e l'analisi dei vari strumenti di diffusione dell'informazione, ricomprende anche la Pay tv, che è uno strumento di trasmissione dei programmi che si basa su un sistema in cui il collegamento tra utente ed emittente non è generalizzato, ma regolato su un rapporto contrattuale individuale, reso possibile dalla necessità di disporre di un apposito decodificatore per la ricezione dei programmi. Una volta stipulato il contratto fra utente ed emittente, il primo gode – dietro corrispettivo – della visione dei programmi criptati, che pertanto non sono ricevibili o visibili dalla collettività, ma solo dagli utenti-paganti. La pay tv si rivolge ad una cerchia esclusiva di telespettatori. La pay tv, infatti, risponde alle leggi del mercato, alla domanda dei fruitori del servizio. Ciò comporta che all'allontanamento da quel concetto di “rete”, inteso come erogatore di un servizio televisivo, faccia eco l'avvicinamento al concetto di imprenditoria governata dalle più pure logiche economiche.

Cenni alla tutela dei prodotti televisivi

I programmi televisivi si strutturano attraverso un determinato procedimento: partono dall'essere dei **prodotti primari**, idee da sviluppare e quindi in fase ancora embrionale, e finiscono col diventare dei **prodotti finiti, ossia format completi**, strutturati in trasmissioni complete o **cicli** di trasmissioni. Sia i prodotti primari che i prodotti finiti necessitano di **tutela**: i primi in quanto costituiscono delle **idee da realizzare**, degli **schemi astratti** che definiscono le basi strutturali dei programmi, i secondi in quanto **beni veri** e propri, prodotti definiti nella loro **concretezza**, in grado di formare oggetto di **contratti**.

Nell'ambito dei prodotti primari si inseriscono i cosiddetti “prodotti televisivi semilavorati” impiegati nella realizzazione dei prodotti finiti. I semilavorati televisivi possono essere ritrovati negli **archivi digitali** delle società che li mettono a disposizione (come le **footage libraries**) ovvero **nell'attività produttiva** di chi di mestiere fa proprio l'ideatore di

questi prodotti (**stok shot companies**), di chi lancia le basi di un programma, il tema, le idee da sviluppare in seguito. I semilavorati sono concepiti quindi come il **frutto di un'idea creativa** e sono inclusi nella categoria “**dell'arte applicata all'industria**” dalla **direttiva 98/71/CE**. Il legislatore comunitario ne ha, quindi, permesso la tutela per il tramite del **diritto d'autore**, richiedendo però come necessaria la possibilità di **distinguere e di scindere il valore economico** da quello **artistico**, dell'opera d'arte applicata all'industria. Questa prima normativa è stata abrogata e sostituita dal **d.lgs. n. 95 del 2001**, che ha ammesso la tutela alle opere d'arte applicate all'industria solo laddove ricorra la possibilità di scorgere il loro **valore artistico ed il loro carattere creativo**.

Nella categoria dei prodotti finiti rientrano invece programmi già pronti alla messa in onda, come ad esempio i TALK SHOW o i VARIETÀ. In questi format la **creatività** emerge in maniera chiara e distinta ed è pertanto indiscutibile la necessità della loro tutela.